

ORIGINALE

Al Tribunale Ordinario di Roma
Sezione procedure Concorsuali
Ill.mo Giudice delegato Dott. Fabio Miccio
Curatore Avv. Francesco Piselli
f681.2017roma@pecfallimenti.it

COMPENSAZIONE IN SEDE DI FALLIMENTO

ai sensi dell'articolo 56, R.D. 16 marzo 1942 n. 267

**IL BUONO S.R.L. - C.F. 12836261003 - Fallimento N. 681/2017 - sentenza
dichiarativa n. 697/2017 emessa da codesto On. le Tribunale di Roma in data
22/09/2017**

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - C.F. 06363391001,
in persona del Direttore Provinciale *pro tempore*, dott. Antonio Cologno,
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso: Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, con sede in Via Canton n. 20, 00144-
Roma.

PREMESSO

- che dopo aver riscontrato irregolarità fiscali nei confronti della società IL BUONO S.R.L. (c.f. 12836261003), ha proceduto ad iscrivere a ruolo/affidare gli importi dovuti dalla società a titolo di imposte, sanzioni e interessi;

- che il credito tributario vantato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della suddetta società è stato affidato al competente Agente della riscossione;
- che tra le diverse cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con presenza di debito erariale residuo, antecedente alla dichiarazione di fallimento, sono ricomprese le seguenti:

CARTELLA DI PAGAMENTO	Importo	
	Partita di ruolo/carico	
09720240175002259	2024C0011027	87.418,33
09720200119338401	T171030175113356780000622/D	14.073,13
Totale	(*)	101.491,46

(*) Importo al netto degli interessi di mora.

- che le partite di ruolo non sono state oggetto di domanda di ammissione al passivo;
- che secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità il diritto del creditore di far valere la compensazione non è condizionato alla preventiva verifica del credito vantato mediante l'ammissione al passivo del fallimento (Cass. Civile, Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 64, Cass. Civile, Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 481) essendo l'unica condizione posta dal legislatore per l'operatività della compensazione di cui all'Art. 56 L.F. quella che entrambi i crediti contrapposti preesistano al fallimento;
- che a seguito delle liquidazioni delle dichiarazioni fiscali del fallito, eseguite ai sensi dell'articolo 36bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ha riscontrato la presenza di un credito certo, liquido ed esigibile a titolo di IVA, anteriore alla dichiarazione di fallimento, pari ad € **345.576,62** a fronte di un importo chiesto a rimborso pari ad Euro 569.668,00 nella dichiarazione relativa all'A.I. 2017:

DISPONE

la compensazione – ai sensi dell'articolo 56, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 – del proprio debito verso il fallito con i crediti che l'Agenzia delle Entrate vanta verso lo stesso, a titolo di imposte, sanzioni e interessi di cui agli artt. 20 e 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La compensazione del credito vantato da IL BUONO S.R.L. dovrà eseguirsi fino a concorrenza del pari importo – dovuto da esso contribuente fallito – a titolo di imposte, sanzioni e interessi con precedenza ai titoli più remoti.

Dalla compensazione sono esclusi i compensi spettanti all'Agente della riscossione.

LA CAPO AREA RISCOSSIONE

Firmato digitalmente

* Firma su delega del Direttore Provinciale***
